

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AGRITURIST SICILIA

TITOLO I

Denominazione e scopi

Art. 1 – Denominazione – sede - durata

Promossa dall'Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente ed il territorio, Agriturist, è costituita, nel rispetto del codice civile, l'Associazione Regionale "AGRITURIST Sicilia" con sede a Palermo in via Mario Rapisardi nr. 9.

AGRITURIST Sicilia condivide gli scopi dell'Agriturist Nazionale, osservandone lo Statuto e le delibere, anche per quanto non esplicitamente richiamato nel presente Statuto. L'Agriturist fa parte della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura.

AGRITURIST Sicilia è una associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, a durata illimitata e che assume d'ora in poi la forma giuridica di Associazione apertita e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Attività e finalità

AGRITURIST Sicilia esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine l'Associazione promuove e incrementa le attività turistiche nelle zone agricole e sviluppa parallelamente ogni forma di valorizzazione dei prodotti tipici e genuini della terra e artigianali, dei costumi regionali e di quelli zonali, individuando e tutelando la identità culturale delle popolazioni rurali.

L'Associazione promuove e organizza, inoltre, ogni forma di utilizzazione del tempo libero e assiste gli operatori del settore attivando altresì l'interessamento del mercato turistico verso le possibilità offerte dal patrimonio agricolo.

In Particolare l'Associazione si propone di:

a) assistere, sotto il profilo organizzativo, giuridico e promozionale, le imprese agricole nella preparazione, nella attuazione e nell'esercizio delle attività agrituristiche e di turismo rurale svolte ai sensi della specifica legislazione statale e regionale, o comunque di attività ricettive turistiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse agricole, anche attraverso iniziative che favoriscano l'incremento della domanda dei suddetti servizi turistici ed il loro migliore esito economico;

b) tutelare gli interessi delle imprese e degli imprenditori operanti nel settore agroturistico, turistico rurale promuovere, attraverso studi, assistenza tecnica, campagne di stampa, convegni, manifestazioni e attività promozionali, la tutela e la valorizzazione delle risorse rurali e in particolare dell'ambiente agricolo e naturale, del paesaggio e degli edifici tradizionali, dei prodotti agroalimentari tipici e della enogastronomia, della civiltà contadina e delle sue tradizioni, la corretta pianificazione e fruizione del territorio;

c) promuovere le attività diversificate, tra cui quelle di agriturismo e turismo rurale, finalizzate a:

- 1) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- 2) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l'incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;
- 3) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- 4) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- 5) contribuire alla tutela dell'ambiente naturale, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell'agricoltura;
- 6) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
- 7) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- 8) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
- 9) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d'inserimento socio-lavorativo;
- 10) favorire l'attività di enoturismo e olio turismo.

d) promuovere iniziative e studi per l'utilizzazione del patrimonio agricolo per fini turistici, anche attraverso la costituzione di Associazioni, Consorzi e Società di qualunque natura, nonché attraverso la partecipazione a Enti e Organismi aventi scopi similari;

e) intervenire presso le diverse sedi istituzionali al fine di promuovere leggi, programmi e iniziative a sostegno dello sviluppo agriturismo e in generale turistico-rurale;

f) curare e favorire ogni iniziativa concernente la promozione del turismo sociale e giovanile, dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche;

g) tutelare la salvaguardia e il mantenimento delle arti popolari e della civiltà contadina;

h) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, floristico e faunistico;

i) favorire il più corretto uso del territorio e dell'ambiente rurale da parte dei fruitori di tempo libero;

j) promuovere ogni forma di attività e di assistenza anche tecnica ai produttori agricoli singoli o associati al fine di valorizzare i prodotti della terra, anche attraverso la tipicizzazione dei prodotti agricoli onde concorrere all'orientamento economico delle imprese, in particolare attraverso la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro agricole;

k) provvedere alla formazione di informatori socio-economici, di animatori, di guide agrituristiche e di operatori agrituristici, anche tramite corsi di formazione;

l) contribuire alla costituzione e alla tutela di distretti della diversificazione agricola, di aree naturalistiche protette, parchi e riserve naturali, nonché promuovere iniziative e studi tesi alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla salvaguardia del territorio da inquinamento e consumo, nonché alla sua armonica destinazione;

m) promuovere, sostenere e organizzare tutte le forme di impiego del tempo libero, con particolare riferimento agli aspetti folkloristici, sportivi e turistici;

n) contribuire alla costituzione, alla promozione ed alla tutela di aree naturalistiche protette, di zone di ripopolamento, di centri di riproduzione allo stato naturale, di parchi e riserve naturali, nonché promuovere iniziative e studi tesi alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla salvaguardia da ogni forma di inquinamento, nonché alla armonica destinazione del territorio;

o) organizzare visite di agricoltori o di altri interessati in zone agricole in Italia e all'estero per una migliore preparazione tecnica ed economica del mondo agricolo;

p) costituire Associazioni, Consorzi e Società di qualsiasi natura finalizzati ad un più efficace perseguimento dei fini istituzionali, oppure partecipare ad Enti ed Organismi con scopi similari;

Art. 3 – Scopi sociali

L'Associazione Regionale contribuisce al perseguimento degli scopi sociali di Agriturismo Nazionale assolvendo, in particolare, le seguenti funzioni:

a) tenere i rapporti con gli organismi e le istituzioni della programmazione della politica regionale;

b) promuovere l'eventuale costituzione delle Sezioni provinciali o aggregazioni interprovinciali coordinandone l'attività;

c) promuovere, realizzare e coordinare ogni iniziativa di rilevanza interprovinciale e con specifico riferimento alla promozione dell'agriturismo e del turismo rurale ivi compresa la eventuale costituzione di uffici succursali;

d) assumere provvisoriamente le competenze delle sezioni provinciali ove non risultino costituite.

Allo scopo di realizzare la migliore assistenza organizzativa, l'Associazione Regionale è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa ad Agriturismo Nazionale.

L'Associazione Regionale è tenuta, qualora debba decidere su argomenti che investano principi generali e di iniziative di livello sovraprovinciale, a darne tempestiva notizia alla Presidenza nazionale, la quale provvederà all'opportuno coordinamento.

L'Associazione Regionale è tenuta a raccogliere i contributi le quote nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 6.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di quanto previsto all'articolo 9.

TITOLO II

Denominazione e scopi

Art. 4 – Associati

I soci possono essere ordinari o aderenti. Sono soci ordinari gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., in forma singola o associata, che esercitano attività agrituristica, di turismo rurale, di enoturismo, di agricoltura sociale, di fattoria didattica ed in generale di attività diversificate in agricoltura, così come prevista dalla normativa vigente, e che intendono avvalersi dell'operato e delle iniziative promozionali promosse dall'Associazione.

Sono soci aderenti coloro che operano nel settore dell'agriturismo e della diversificazione agricola di cui sopra, che intendono contribuire al perseguimento degli scopi statutari, nonché i privati, le imprese ed altri soggetti, persone fisiche e non, interessati ai problemi agricoli, turistici, ambientali, sociali e culturali di cui agli scopi statutari.

L'appartenenza all'Associazione Regionale realizzata anche tramite l'adesione alla sezione provinciale o interprovinciale individuate di seguito comporta per l'iscritto l'obbligo di uniformarsi a quanto previsto al presente statuto e alle deliberazioni e alle direttive di Agriturist Sicilia ed Agriturist Nazionale.

Art. 5 – Ammissione

Per essere ammesso all'Associazione in qualità di socio ordinario occorre indirizzare la domanda di adesione al Presidente della sezione Provinciale o interprovinciale competente per territorio. Qualora non sia operante la Sezione Provinciale o interprovinciale la domanda deve essere indirizzata al presidente dell'Associazione Regionale.

Nella domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante in caso di società, deve essere indicata la esatta denominazione dell'impresa richiedente e gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica e/o turistico rurale. Nel caso di domanda presentata da una società, essa deve essere corredata anche dallo statuto societario e dall'eventuale regolamento della società. Alla domanda va sempre allegata copia della documentazione attestante il versamento della quota associativa. L'aspirante socio deve godere dei diritti civili.

Sulla domanda di ammissione delibera entro sessanta giorni la sezione provinciale/interprovinciale o l'Associazione Regionale che ha ricevuto la richiesta, previa verifica della documentazione e del possesso dei requisiti di ammissione previsti all'art. 5. La relativa delibera di ammissione va inoltrata all'Agriturist Nazionale.

L'ammissione decorre dalla delibera della Sezione provinciale/interprovinciale o dell'Associazione Regionale. Per essere ammesso all'Agriturist in qualità di socio aderente, si seguono le stesse modalità previste per il socio ordinario. La richiesta dovrà essere corredata in tal caso da ogni elemento utile a determinare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 3. In caso di rigetto, il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di diniego, può presentare ricorso al Consiglio Nazionale di Agriturist.

In caso di mancata accettazione della richiesta di adesione il richiedente ha diritto alla restituzione della quota versata.

Art. 6 – Contributi associativi

Ogni socio deve contribuire alla vita dell'Associazione con il pagamento di un contributo associativo annuo, da versare ad Agriturist entro il 31 marzo di ogni anno. All'atto dell'adesione iniziale ad AGRITURIST sarà inoltre dovuto un contributo di ammissione determinato dalle sezioni provinciali/interprovinciali e/o dalla associazione regionale.

I contributi associativi per le diverse categorie di soci sono fissati annualmente con delibera dal Consiglio Nazionale. I contributi associativi sono versati all'Agriturist con le modalità convenute dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La sede provinciale/interprovinciale o regionale di riferimento è stabilita come segue:

- per i soci ordinari, in base alla ubicazione dell'azienda agricola, ovvero, qualora essa ricada in più province, in quella dove è ubicato il corpo aziendale dedicato all'attività agrituristica o turistico rurale;

- per i soci aderenti,, in base alla residenza o alla sede sociale. Se il socio ordinario, è di competenza di una zona dove non è costituita la Sezione Provinciale/interprovinciale, la parte di contributo associativo è attribuita all'Associazione Regionale.

I contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabili.

Art. 7 - Contributi straordinari

Il Consiglio Regionale può deliberare il versamento da parte dei soci di un contributo associativo straordinario, in presenza di particolari iniziative svolte dall'Agriturist Regionale svolte a loro favore. Il contributo straordinario può essere previsto anche per categorie di soci e dalle sezioni provinciali/interprovinciali.

Le modalità di versamento dei contributi straordinari sono determinate dalle Giunta Regionale e/o dalla Giunta Provinciale/Interprovinciale

Art. 8 – Dovere e diritti dei soci

L'appartenenza all'Agriturist comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni e alle direttive di Agriturist, nonché di versare i contributi associativi di cui all'art. 6.

L'impegno del socio dura un anno solare tranne in caso di disdetta anticipata dell'interessato da comunicare con lettera raccomandata o PEC indirizzata al Consiglio di Agriturist Sicilia o, in alternativa, alla sua Giunta ove costituita.

La richiesta di recesso di soci ordinari dovrà essere comunicata ad Agriturist Nazionale entro quindici giorni dal suo ricevimento. Eventuali modifiche nell'assetto aziendale o societario devono essere comunicate alla segreteria di Agriturist Sicilia prima del rinnovo associativo annuale.

E' fatto tassativo divieto ai singoli soci di dar vita a pattuizioni individuali non conformi a quelle collettive stipulate, da Agriturist Sicilia, senza specifica autorizzazione della medesima. Tali pattuizioni saranno considerate nulle e di nessun effetto e il socio che ha violato il divieto e che persista in tale linea di condotta potrà essere espulso, con decisione del Consiglio, redatta in forma scritta, adeguatamente motivata e conservata negli atti di AGRITURIST Sicilia.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per venir meno dei requisiti di ammissione;
- b) per recesso, da comunicarsi con lettera indirizzata al Presidente della Associazione competente, con le modalità di cui all'art. 8;
- c) per esclusione, dovuta al mancato versamento dei contributi associativi o straordinari entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 6;
- d) per esclusione, dovuta a gravi inadempienze statutarie o al compimento di azioni che ledono i principi fondamentali che sono alla base della vita e degli orientamenti dell'Associazione;
- e) per esclusione, dovuta all' inosservanza di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 8 del presente Statuto.

Sulla esclusione dell'associato delibera la Giunta Esecutiva della competente sezione Provinciale/Interprovinciale, o in sua assenza il Consiglio Regionale, con provvedimento motivato. Contro tale delibera è ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni al Consiglio Nazionale.

Il socio escluso o receduto resta obbligato al pagamento della quota per il periodo in cui risulta in corso il rapporto associativo.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 10 – Organi della Associazione Regionale

L'Associazione Regionale è retta dai seguenti Organi Sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;

E' facoltà dell'Assemblea di eleggere, in deroga allo Statuto Nazionale e ove se ne ravvisi l'opportunità, anche i seguenti Organi Sociali:

- d) Collegio dei Probiviri;
- e) Collegio dei Revisori dei conti

In caso di elezione, da parte dell'Assemblea, degli Organi Sociali di cui ai punti "d" ed "e" del presente articolo essi operano in conformità degli articoli 23 e 24 dello Statuto di Agriturismo Nazionale.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati rappresentanti dei soci ordinari, in proporzione alla base associativa. Sono membri di diritto dell'Assemblea Regionale i membri del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale stabilisce con propria delibera le modalità di partecipazione all'Assemblea e, sulla base del numero di soci in regola col versamento in Agriturismo Sicilia della quota associativa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero di delegati spettante a ciascuna Sezione Provinciale/Interprovinciale.

Il numero dei delegati attribuiti a ciascuna Sezione Provinciale/Interprovinciale viene comunicato a quest'ultima via e-mail o PEC almeno 30 giorni prima la data dell'adunanza. E' facoltà del Consiglio regionale convocare una Assemblea Plenaria a cui possono partecipare tutti i soci AGRITURIST della Sicilia definendo, esplicitandolo nella convocazione, le modalità di voto dei partecipanti.

Ciascuna Sezione provinciale/interprovinciale, con lo stesso mezzo, comunica in tempo utile all'Agriturismo Regionale i nominativi dei propri delegati, che devono essere soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, affinché l'Agriturismo Sicilia provveda alla loro convocazione.

Vengono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Agriturismo Nazionale e il Presidente di Confagricoltura Sicilia. Partecipano all'Assemblea i rappresentanti degli Enti, Associazioni, Sodalizi, associati in qualità di osservatori.

Per le assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello statuto può essere nominato segretario dell'Assemblea un notaio.

Art. 12 – Assemblea Plenaria

E' facoltà del Consiglio Regionale convocare una assemblea plenaria, con la partecipazione di tutti i soci e dei componenti del Consiglio, con i medesimi poteri di una assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Vengono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Agriturist Nazionale e il Presidente di Confagricoltura Sicilia. Partecipano all'Assemblea i rappresentanti degli Enti, Associazioni, Sodalizi, associati in qualità di osservatori.

Nella richiesta della convocazione dell'Assemblea plenaria si devono precisare gli argomenti da porre in questione, se è ammessa la partecipazione in via telematica ed infine le modalità di voto.

Non è ammesso all'Assemblea Plenaria trattare e deliberare su modifiche Statutarie e scioglimento dell'Associazione.

Il socio ha diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi.

Art. 13 – Adunanza dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno.

Essa può essere riunita, in via straordinaria o plenaria, per iniziativa del Presidente dell'Associazione, o in seguito a deliberazione del Consiglio Regionale, o in seguito a richiesta di almeno due Associazioni Provinciali o Interprovinciali.

In assenza di associazione provinciali/interprovinciali attive l'assemblea può essere richiesta, se plenaria, da almeno il venti per cento (20%) dei soci regionali, se straordinaria da almeno due delegati territoriali.

Nella richiesta della convocazione straordinaria dell'Assemblea si devono precisare gli argomenti da porre in questione e se è ammessa la partecipazione in via telematica.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente dell'Associazione mediante avviso da diramarsi almeno quindici (15) giorni prima della data prestabilita per la convocazione per email e/o a mezzo PEC. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, le ore fissate per la prima e la seconda convocazione, l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a sette (7) giorni.

Art. 15 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Ai fini del presente articolo sono da considerarsi presenti anche i componenti collegati per via telematica.

Le deliberazioni ordinarie, escluse pertanto quelle di cui agli artt. 40 e 42 del presente statuto, sono prese a maggioranza dei presenti. Se si registra parità di voti, decide il voto del Presidente dell'Assemblea. Nella determinazione della maggioranza non si terrà conto degli astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate ed il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal coordinatore.

Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dall'Assemblea, salvo le nomine delle cariche che avranno luogo a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non decida, all'unanimità, di provvedervi diversamente. In caso di votazione a scrutinio segreto l'assemblea nominerà almeno due scrutatori per seguire le operazioni di voto e di scrutinio. Gli scrutatori dovranno firmare, unitamente al presidente ed al coordinatore regionale, il verbale di assemblea.

Non è ammessa la delega

Art. 16 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea Regionale è presieduta di regola dal Presidente dell'Agriturismo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, salvo che l'Assemblea stessa non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente.

Art. 17 – Attribuzione dell'Assemblea

Sono di competenza dell'assemblea:

- 1) la determinazione delle direttive generali dell'Associazione;
- 2) l'elezione dei membri del Consiglio di cui all'articolo 18;
- 3) l'elezione del Presidente;
- 4) l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- 5) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti e la determina del loro emolumento;
- 5) l'elezione dei delegati che prenderanno parte all'Assemblea Nazionale;
- 6) l'approvazione entro il 30 giugno del piano contabile e del rendiconto consuntivo, nonché della relazione morale sull'attività svolta e da svolgere;
- 7) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- 8) l'approvazione del Codice Etico;
- 9) le altre attribuzioni conferite dal presente Statuto;

Le sedute dell'Assemblea debbono essere verbalizzate. La sua approvazione può avvenire contestualmente all'Assemblea oppure entro trenta giorni dal termine dell'Assemblea. In questo secondo caso il coordinatore regionale deve inviare a tutti i partecipanti il verbale chiedendone, in forma scritta, l'approvazione.

Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal coordinatore regionale ed inviato, entro sessanta giorni, al Presidente Nazionale.

Art. 18 – Consiglio

Il Consiglio è composto dal Presidente di Agriturismo Sicilia, che lo presiede, e da un minimo di due ad un massimo di nove componenti che vengono eletti dall'Assemblea Regionale nell'ambito dei soci ordinari. Fanno inoltre parte del Consiglio, di diritto, i Presidenti delle Sezioni provinciali/interprovinciali e/o i Delegati Provinciali se eletti ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto, ed il coordinatore regionale.

Il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore regionale e i due vice presidenti.

Il Consiglio può inoltre cooptare, su proposta del Presidente, fino a cinque membri scelti fra i soci che, per esperienza o professionalità o per precedenti incarichi, sia opportuno investire di un particolare ruolo.

Nell'ambito del Consiglio Regionale potrà essere costituita una Giunta Esecutiva ove se ne ravvisi l'opportunità a insindacabile giudizio del Consiglio stesso.

Per quanto riguarda le adunanze, le convocazioni, la costituzione, la Presidenza e le attribuzioni del Consiglio Regionale, si applicheranno, per quanto compatibili, le norme relative ad Agriturismo Nazionale.

Art. 19 – Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro mesi e, in via straordinaria, ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione, o ne facciano richiesta almeno quattro membri dello stesso, o due Sezioni Provinciali o interprovinciali.

Le deliberazioni sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente che è, di regola, il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente più anziano, o altro eletto direttamente a maggioranza dello stesso Consiglio, fra i suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere verbalizzate e il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal coordinatore regionale. Il Consiglio dura in carica tre anni.

Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio

Sono di competenza del consiglio:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano i fini istitutivi dell'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- 2) eleggere i due Vice Presidenti dell'Associazione ed il coordinatore regionale;
- 3) eleggere, ove se ne ravvisi l'opportunità, una Giunta Esecutiva;
- 4) Nominare, su proposta del Presidente, uno o più collaboratori territoriali definendone il mandato;
- 5) approvare e coordinare i programmi e le proposte presentati dal Presidente e/o dal Coordinatore regionale di cui all'art. 23 e/o dalla Giunta Esecutiva se costituita;
- 6) dare le direttive al Coordinatore regionale e alla Giunta Esecutiva se costituita;

- 7) ratificare i provvedimenti presi dal Presidente e/o Giunta Esecutiva, se costituita, che eccedano la normale amministrazione;
- 8) l'approvazione entro il 30 giugno del piano contabile e del rendiconto consuntivo, nonché della relazione morale sull'attività svolta e da svolgere;
- 9) coordinare e indirizzare le attività delle eventuali Sezioni Provinciali o interprovinciali assumendo provvisoriamente le competenze ove non siano costituite;
- 10) ratificare gli Statuti delle Sezioni Provinciali o interprovinciali;
- 11) approvare l'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto e approvare le modalità di rappresentanza dei soci in Assemblea;
- 12) provvedere all'espletamento di tutti gli incarichi previsti dal presente Statuto, ivi compreso le attribuzioni alla Giunta Esecutiva ove non costituita;
- 13) modificare la sede dell'associazione regionale.

Art. 21- Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, se eletta, è formata dal Presidente dell'Agriturismo Sicilia, dai due Vice Presidenti, dal coordinatore regionale e da uno a tre membri eletti dal Consiglio nel suo seno.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno ogni due mesi in via ordinaria, ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno tre componenti.

La validità delle deliberazioni adottate in video e/o teleconferenza è subordinata alla possibilità che tutti i partecipanti aventi diritto possano seguire i lavori ed intervenire in tempo reale alla discussione e partecipare alle votazioni.

La Giunta Esecutiva si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Coordinatore Regionale. Essa è validamente costituita quando sono presenti almeno la maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva devono essere verbalizzate, e il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Coordinatore Regionale, è conservato presso la sede di Agriturismo Sicilia.

Art. 22 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

Sono di competenza della Giunta Esecutiva:

- 1) deliberare su tutte le questioni che interessano i fini istitutivi dell'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Regionale;
- 2) predisporre programmi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale e curarne l'attuazione nonché di ogni attribuzione ed incarico ad essa demandati dal Consiglio Regionale;
- 3) prendere i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento ordinario dell'attività sociale;
- 4) assumere, in via d'urgenza, le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Regionale, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione;
- 5) deliberare la costituzione di Comitati di Studio o di Patrocinio di singole iniziative chiamandone a far parte Enti ed Organizzazioni pubbliche o private, anche non facenti parte dell'Associazione;
- 6) provvedere alla gestione economica e finanziaria dell'Agriturismo Sicilia;
- 7) vigilare ed indirizzare l'attività ed il funzionamento delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali, e assumere le competenze delle Sezioni Provinciali ove non sia operante un Consiglio territoriale;
- 8) l'approvazione entro il 30 giugno del piano contabile e del rendiconto consuntivo, nonché della relazione morale sull'attività svolta e da svolgere;
- 9) deliberare, in caso di carenze organizzative ed amministrative, ispezioni alle Sezioni Provinciali o Interprovinciali;
- 10) provvedere alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale;

Art. 23 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- 1) curare il rispetto del presente Statuto;
- 2) eseguire le deliberazioni degli altri Organi dell'Associazione;
- 3) presiedere il Consiglio e la Giunta Esecutiva, se eletta;
- 4) provvedere alla convocazione dell'Assemblea; assumere, in via d'urgenza, le facoltà del Consiglio e dell'eventuale Giunta Esecutiva, salvo successiva ratifica da parte degli stessi Organi alla loro prima riunione;
- 5) svolgere le attività e compiere tutti gli atti previsti dal presente Statuto;
- 6) mantenere i contatti con gli organi centrali della Agriturist, riferendo al presidente nazionale sull'attività dell'Associazione Regionale.

La Nomina del Presidente Regionale deve essere notificata al Presidente Nazionale.

Il Presidente è membro di diritto sia del Consiglio e dell'Assemblea Regionale, sia del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente potrà essere revocato dalla sua carica – previa richiesta motivata del Presidente di Agriturist Nazionale – dal Consiglio Nazionale. In tale caso il Consiglio Nazionale potrà nominare un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Agriturist Nazionale.

Art. 24 – I Vice Presidenti

Il Presidente è coadiuvato nella sua opera da due Vice Presidenti che vengono eletti dal Consiglio, anche al di fuori del suo ambito, in numero non superiore a due.

Essi durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nel caso in cui un Presidente abbia già ricoperto due mandati consecutivi, prima di un'eventuale altra elezione, dovranno trascorrere almeno tre anni dalla conclusione del precedente mandato.

Spetta ai Vice Presidenti:

- 1) collaborare con il Presidente dell'Associazione nello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Statuto;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad essi affidati dal Consiglio;
- 3) seguire e armonizzare le attività previste dal presente Statuto;

- 4) compiere le altre attività previste dal presente Statuto;
- 5) assumere per delega le funzioni del Presidente.

I Vice Presidenti sono membri di diritto del Consiglio e dell'Assemblea Regionale; uno di essi è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale su delibera dell'assemblea regionale.

Il Presidente, in caso di assenza, può delegare le sue funzioni ad un Vice Presidente. Nel caso in cui il Presidente, per qualunque causa fatto salvo il commissariamento da parte di AGRITURIST Nazionale, venga meno, le sue funzioni vengono esercitate temporaneamente dal Vice Presidente più anziano di età, che è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo della carica.

Art. 25 – Il Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente e decade dalle sue funzioni al decadere del Consiglio stesso e può essere rinominato.

Il Coordinatore Regionale provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Presidente Regionale e del Consiglio Regionale e/o Giunta Esecutiva se costituita. Coordina le attività delle eventuali sezioni provinciali o interprovinciali e partecipa a tutti gli Organi, sottoscrivendo insieme al Presidente i relativi verbali.

Il Coordinatore può essere nominato tra i non soci dell'Associazione e, su decisione del Consiglio Regionale, ricevere un emolumento per la sua attività.

Art. 26 - Collegio Revisore dei Conti

L'assemblea ha facoltà di nominare, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La rielezione in via consecutiva, salvo apposita deroga con delibera dell'Assemblea, è ammessa per una sola volta. L'assemblea designa altresì il Presidente del Collegio.

Per la nomina a revisore dei conti costituisce titolo preferenziale l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di AGRITURIST Sicilia e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario, previa comunicazione al Consiglio Regionale.

I revisori dei conti effettivi partecipano con possibilità di intervento su questioni inerenti alle loro funzioni alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Regionale.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Revisore Unico in sostituzione del Collegio dei Revisori laddove la legge lo consenta.

Art. 27 - Collegio dei probiviri

L'Assemblea ha facoltà di nomina di un Collegio di tre probiviri che durano in carica tre anni ed eleggono nel proprio seno un Presidente.

I probiviri sono rieleggibili. La rielezione in via consecutiva, salvo apposita deroga con delibera dell'Assemblea, è ammessa per una sola volta. L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica di Agriturismo Sicilia.

Al Collegio dei probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente statuto, che non siano riservate ad altri organi di Agriturismo Sicilia. Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto dei soci con Agriturismo Sicilia, ovvero con le sezioni provinciali/interprovinciali.

Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o del fatto.

I probiviri partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea.

Art. 28 – Modalità di partecipazione e convocazione degli organi sociali

Gli organi sociali possono svolgersi sia in presenza fisica che in modalità remota/telematica, sia essa completa che mista. Non è ammessa la modalità remota/telematica, sia essa completa che mista, per le Assemblee che trattino modifiche statutarie o scioglimento dell'associazione.

All'atto della convocazione deve essere specificato, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, la modalità di partecipazione ammessa e, in caso di modalità remota/telematica, lo strumento da utilizzare per la connessione ed il link a cui collegarsi.

Ai fini del verbale in caso di convocazione in modalità remota (completa o mista) la sede del verbale è quella di cui presiede l'organo sociale.

Condizione essenziale per la validità delle adunanze in remoto/telematico è la possibilità che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alle votazioni.

E' facoltà di chi presiede la seduta in modalità remota registrare la seduta. E' ammessa la richiesta da parte di un partecipante di richiedere la registrazione della seduta. In entrambi i casi deve essere data evidenza ai partecipanti e riportata a verbale.

La registrazione della seduta va conservata non oltre i sessanta giorni dall'approvazione del verbale di seduta, al termine dei quali deve essere cancellata, e non può essere resa pubblica.

Qualsiasi componente dell'organo sociale che si è svolto in modalità remota ed è stato registrato può richiedere in forma scritta al Presidente di ascoltare la registrazione di una seduta esplicitando le motivazioni della richiesta.

Per il Consiglio, la Giunta esecutiva, Collegio dei Revisori e Collegio dei probiviri è ammessa la convocazione a mezzo WhatsApp o Telegram o altro strumento equivalente. In ogni caso deve essere predisposta la convocazione ufficiale ed inviata a mezzo email prima dell'adunanza dell'organo sociale.

TITOLO IV

Sezioni Provinciali o interprovinciali

Art. 29 – Sezioni provinciali o interprovinciali

L'Associazione Regionale, di concerto con l'Associazione Nazionale, promuove la costituzione di Sezioni provinciali o interprovinciali rette da uno Statuto conforme al presente. Tale Statuto dovrà essere ratificato dal Consiglio dell'Associazione Regionale e trasmesso ad AGRITURIST Nazionale.

Le Sezioni provinciali o interprovinciali contribuiscono al perseguimento degli scopi assolvendo, in particolare, le seguenti funzioni:

- assistere e coordinare i soci sulla base di specifiche esigenze locali, promuovendone le caratteristiche territoriali e le iniziative utili al perseguimento degli scopi sociali, ivi compresa l'eventuale costituzione di uffici succursali;
- verificare, selezionare e aggiornare l'offerta agrituristica, di turismo rurale e di enoturismo sul territorio di competenza, di concerto con l'Associazione Regionale;
- contribuire, attraverso la propria rappresentanza, all'attività dell'Associazione Regionale.

Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali assolvendo, in particolare, le seguenti funzioni:

- verificano il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto per i soci che propongono domanda di ammissione ad Agriturismo loro tramite;
- trasmettono all'Agriturismo l'elenco dei soci ammessi, aggiornato con gli eventuali nuovi soci;
- contribuiscono attraverso la propria rappresentanza, all'attività dell'Associazione Regionale e dell'Agriturismo;
- verificano, selezionano ed aggiornano l'offerta agrituristica sul territorio di competenza;
- promuovono e realizzano le iniziative di rilevanza provinciale utili al perseguimento degli scopi sociali di Agriturismo in coordinamento con Agriturismo Regionale.

La Sezione provinciale o interprovinciale assume verso l'Associazione Regionale tutti gli obblighi previsti dal presente Statuto ed è sottoposta, per la mancata osservanza degli stessi, all'applicazione di quanto previsto all'art. 31. In caso di discordanza tra il presente Statuto e lo Statuto delle Sezioni provinciali prevale in ogni caso lo Statuto Regionale.

La Sezione provinciale o interprovinciale è rappresentata nell'Assemblea e al Consiglio dell'Associazione Regionale, in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 11 - 12 - 13- 14 – 15 -16 – 17 - 18 e 19.

Art. 30 – Organi della Sezione provinciale o interprovinciale

Gli organi della Sezione provinciale o interprovinciale sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) il Presidente

E' facoltà dell'Assemblea di eleggere un coordinatore provinciale/interprovinciale.

L'Assemblea provinciale o interprovinciale è costituita dai Soci ordinari e aderenti in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente la convocazione; partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Associazione Regionale ed il coordinatore provinciale se eletto con diritto di voto.

Il Consiglio provinciale o interprovinciale è composto dal Presidente, da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea provinciale o interprovinciale nell'ambito dei suoi componenti e dal coordinatore interprovinciale se eletto. Elegge altresì al suo interno almeno un Vice presidente.

Il Presidente della Sezione provinciale o interprovinciale viene eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Nel caso in cui un Presidente abbia già avuto due mandati consecutivi, prima di un'eventuale altra elezione dovranno trascorrere almeno tre anni dalla conclusione del precedente mandato.

Il consiglio Provinciale o interprovinciale elegge almeno un vice presidente

Il Presidente della Sezione provinciale o interprovinciale mantiene i contatti con gli Organi regionali di Agriturismo, riferendo al Presidente regionale sull'attività della Sezione e convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea.

Per quanto riguarda le adunanze, le convocazioni, la costituzione, la presidenza e le attribuzioni dell'associazione provinciale, si applicheranno per quanto compatibili le norme relative all'Assemblea Regionale.

Art. 31 – Delegato territoriale

Il Delegato territoriale può essere:

- a) di nomina dell'Assemblea provinciale o interprovinciale;
- b) di nomina del Consiglio Regionale.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 per esigenze operative locali e di concerto con la Presidenza regionale, l'Assemblea di una Sezione provinciale / interprovinciale può decidere di non attivare o di sospendere le procedure previste dall'art. 30 riguardanti il Consiglio e il Presidente, nominando il Delegato. A esso spettano tutte le competenze e gli obblighi previsti per il Presidente provinciale/interprovinciale, dura in carica tre anni e comunque non oltre due mandati consecutivi.

Qualora in una o più Province non si costituisca una Sezione provinciale o interprovinciale in grado di nominare autonomamente i propri organi o un proprio delegato, è data facoltà al Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, di nominare un Delegato territoriale per la provincia o le province in questione scegliendolo tra i soci localizzati nel territorio di riferimento, se disponibili, o tra uno dei componenti del Consiglio Regionale.

Il Delegato provinciale risponde del suo operato al Consiglio regionale, riferendo al Presidente sull'attività svolta, e convoca, quando le condizioni lo consentano, l'Assemblea provinciale. Il Delegato nominato dal Consiglio Regionale dura in carica fino al ristabilimento delle condizioni operative ordinarie della Sezione provinciale o interprovinciale di competenza e comunque non oltre il mandato del Consiglio che lo ha nominato.

La nomina del Delegato Provinciale o interprovinciale deve essere comunicata al Presidente Nazionale di AGRITURIST.

Art. 32 – Il Coordinatore Provinciale/interprovinciale

Il Coordinatore Provinciale/interprovinciale viene nominato dal Consiglio Provinciale/interprovinciale su proposta del Presidente. Il Coordinatore Provinciale/interprovinciale provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio e partecipa a tutti gli Organi redigendo e sottoscrivendo insieme al Presidente i relativi verbali.

Art. 33 – Collaboratore territoriale

Il Collaboratore territoriale viene nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, e il suo mandato, specificato nella delibera del Consiglio, è definito dal Presidente e decade dalle sue funzioni al decadere del Consiglio stesso e può essere rinominato.

Esso collabora con gli organi sociali. Territoriali e regionali, per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e rappresenta, nel solo ambito del mandato ricevuto, AGRITURIST.

Risponde al Presidente per l'attività svolta e partecipa alle sedute degli organi Provinciali/interprovinciali e/o regionali senza diritto di voto.

Il Collaboratore territoriale può essere nominato tra i non soci dell'Associazione e, su decisione del Consiglio Regionale, ricevere un emolumento per la sua attività.

Art. 34 - Nomina di Commissari

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi, o pericolose carenze nelle attività dell'Associazione Regionale o di una Sezione Provinciale o interprovinciale, il Consiglio Nazionale nomina un commissario il quale, senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico e patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse e dalle normali spese di amministrazione del periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi dell'Associazione Regionale o della Sezione Provinciale o Interprovinciale fino o alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dal Presidente Nazionale su richiesta motivata, o al suo scioglimento.

Art. 35 – Uffici Succursali

Qualora in una zona si avverta l'esigenza di una presenza organizzata o di un'attività promozionale che necessiti una particolare e costante attenzione nel luogo, Agriturismo Regionale, di concerto con l'Associazione Provinciale o interprovinciale competente per territorio, può deliberare l'apertura di uffici succursali.

Essi sono lo strumento locale di Agriturismo e svolgono le mansioni di carattere promozionale, divulgativo ed informativo a essi direttamente affidate dagli organi nazionali competenti.

TITOLO V

PATRIMONIO- ENTRATE - BILANCI

Art. 36 - Patrimonio

Il patrimonio di Agriturismo Sicilia è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazione o qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso di AGRITURIST Sicilia;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze dei rendiconti economici annuali.

Art. 37 - Entrate

Le entrate di AGRITURIST Sicilia sono costituite:

- a) ai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari, che vengono stabiliti dall'Assemblea, nonché dalle quote di pertinenza di AGRITURIST Sicilia sui proventi a carattere nazionale, regionale o provinciale o interprovinciale relativi ad attività svolte dall'organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità agli scopi di AGRITURIST Sicilia.

Art. 38 - Documenti contabili

Per ciascun anno solare sono compilati il piano contabile preventivo e il rendiconto economico e finanziario, che sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, insieme con le relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti se costituito.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alle decisioni della Giunta Nazionale di AGRITURIST.

Il piano contabile preventivo e il rendiconto economico e finanziario devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori dei conti, se costituito, almeno un quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 39 - Amministrazione

Il Consiglio determina le modalità per l'erogazione delle spese, per investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria di AGRITURIST Sicilia.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

Modifiche statutarie – Scioglimento dell'Associazione

Art. 40 - Modifiche statutarie

Le modificazioni allo statuto sono deliberate, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti, mentre in seconda convocazione, è sufficiente qualsiasi numero di intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 41 – Diritto di recesso

Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC indirizzata al Presidente di Agriturismo Sicilia.

Art. 42 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto preventivamente al Consiglio nazionale che deve verificare l'eventuale opportunità di nominare un Commissario per la ripresa dell'attività. Nel caso in cui tale opportunità non si realizzasse, dovrà deliberare l'assemblea dell'associazione regionale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 43 - Liquidazione

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio dei Liquidatori composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

Il Patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o, in mancanza, a fini della pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 44 - Disposizioni finali

Il presente Statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e le eventuali successive modifiche.

Una volta deliberato dall'Assemblea Regionale, deve essere trasmesso entro un mese per la ratifica al Consiglio Nazionale di Agriturismo.